

COMUNE DI CALVI (BN)

IL REVISORE UNICO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI AVENTE AD OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL a seguito della **SENTENZA N. 390/2023 CIAMPI BENIAMINO**.

La sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Russo, revisore dei conti del Comune di Calvi,

Visto

la proposta di delibera consiliare pervenuta alla scrivente, a mezzo pec in data 21.07.2023, con la quale l'ENTE in premessa rappresenta che:

- L'avv. Domenico Giulio Iacoviello, in data 31.03.2023 con Prot. n. 3810, notificava, in nome e per conto del sig. Ciampi Beniamino, la sentenza n. 390/23 emessa dal Giudice di Pace di Benevento e pubblicata in data 27.03.2023, con la quale, in accoglimento della domanda attrice ha condannato l'Ente al pagamento dell'importo di € 600,00 di sorta capitale oltre interessi legali dalla domanda ed al pagamento delle spese processuali per l'importo complessivo di € 373,00 di cui € 43,00 per le spese ed € 330,00 per competenze professionali, oltre al 155 sulle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- L'avv. Domenico Giulio Iacoviello, ha trasmesso la notula di parcella relativa alle spese legali per l'importo complessivo di **€1.059,57**;

VISTO l'art. 194 del TUEL che testualmente recita: "Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;"

ATTESO CHE:

- secondo la giurisprudenza contabile c'è una sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre previste nell'art. 194 del TUEL;
- secondo l'orientamento pacifico della Corte dei Conti, anche i Decreti ingiuntivi (esecutivi e non opposti) da cui derivano debiti pecuniari a carico dell'Azienda, attraverso una interpretazione estensiva rientrano nel novero dei provvedimenti di cui all'art. 194 comma 1 lettera a) (Corte dei Conti Emilia Romagna 242/2013 del 25.06.2013);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità, ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;
- nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato all'organo consiliare per valutare l'an ed il quantum di detti debiti poiché la misura del pagamento è stabilita ed indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

- la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo e che, pertanto, ha il valore di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturata all'esterno di esso, oltre ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo;
- assolve ad una funzione giuscontabilista per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e garantista per l'accertamento delle responsabilità di fattispecie;
- accertata la presenza dei presupposti disciplinati dalla norma, l'Ente è obbligata ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza;
- il Funzionario Responsabile del Settore provvede alla redazione della proposta de quo, corredata da una esaustiva istruttoria, in cui si descriva la genesi del debito ed il quantum da riconoscere, anche al fine di valutare eventuali profili di responsabilità per possibili danni erariali connessi all'emersione del debito fuori bilancio, di competenza della magistratura contabile;
- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

PRESO ATTO della sussistenza del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) del TUEL attestata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Vigilanza (ufficio *ratione materiae*) e dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Contenziosi, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

VISTA la copertura finanziaria idonea al pagamento del suddetto debito nell'esercizio finanziario 2023 per € 600,00 di sorta capitale, oltre euro 2,89 di interessi maturati, nonché spese legali oltre le spese legali per l'importo di €437,68 sul cap. 4008 del bilancio di previsione 2022-2023 rr.pp.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi;

VISTO:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma il quale prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Alla luce di quanto finora esposto il Revisore dei Conti

Esprime

Parere favorevole alla proposta del Consiglio Comunale circa il "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL a seguito della **SENTENZA N. 390/2023 CIAMPI BENIAMINO.**

Napoli 24/07/2023

Il revisore dei conti

Dott.ssa Giuseppina Russo

